



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 28 Luglio 2022

IMPOSTE SUL REDDITO

Recesso del socio di società di capitali: aspetti fiscali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il veicolo estero per risparmiare imposte. Ma si può?

di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

Il servizio di ricarica dell'autovettura elettrica ai dipendenti non è tassato

di Stefano Rossetti

IVA

L'Iva sul biglietto di ingresso ad una manifestazione estera

di Clara Pollet, Simone Dimitri

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le operazioni di cessione ed aggregazione tra professionisti

di Goffredo Giordano di MpO Partners



IMPOSTE SUL REDDITO

Recesso del socio di società di capitali: aspetti fiscali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

USCITA DEL SOCIO DALLA COMPAGINE SOCIALE

[Scopri di più >](#)

Il **recesso del socio persona fisica da una società di capitali** origina dividendo per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

Nella disciplina civilistica delle società di capitali ([articolo 2437 cod. civ.](#), e seguenti per le Spa, ed [articolo 2473 cod. civ.](#) per le Srl), sono previste numerose fattispecie al ricorrere della quali il socio è legittimato ad esercitare il **diritto di recesso**, con conseguente liquidazione del valore della quota del socio tramite utilizzo del patrimonio netto della società.

La quota di capitale liquidata al socio uscente è accresciuta ai soci **“superstiti”**.

In altre parole, l'uscita del socio dalla società può avvenire principalmente tramite **due modalità**:

- **recesso “tipico”**, previsto al ricorrere delle fattispecie indicate nelle già citate disposizioni del codice civile, che comporta il **rimborso del valore della quota al socio con utilizzo di risorse della società** (attingendo dalle riserve di patrimonio netto);
- **recesso “atipico”**, che deriva dalla **cessione della partecipazione del socio uscente ai soci “superstiti”** ovvero ad un terzo estraneo alla compagine sociale. In tale ipotesi, il patrimonio netto della società non è in alcun modo intaccato, poiché l'operazione avviene direttamente tra il socio uscente e quello subentrante, incidendo quindi sulle loro posizioni patrimoniali.

È bene precisare che nell'ambito delle **disposizioni civilistiche che regolano il recesso “tipico”**, il legislatore richiede necessariamente che, prima di procedere alla liquidazione della quota al socio uscente, gli amministratori **offrano le azioni o le quote del socio uscente agli altri soci** (in proporzione alle loro quote di partecipazione), ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale.

Solamente in caso di esito negativo di tali offerte, è possibile procedere alla **liquidazione del**



valore della quota del socio recedente, utilizzando le riserve presenti nel patrimonio netto.

Dal punto di vista **fiscale**, la **natura del reddito percepito dal socio uscente** (persona fisica) dipende dalle modalità di uscita dello stesso dalla società, e più precisamente:

- in caso di **recesso “tipico”**, il socio realizza un **reddito di capitale** ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), pari alla **differenza tra corrispettivo percepito per la liquidazione della quota e costo fiscale della stessa**. Si tratta quindi di un **dividendo** tassato secondo le regole previste dallo stesso [articolo 47 Tuir](#) (26% di tassazione secca), rilevante nel periodo d’imposta in cui il reddito stesso è percepito. È bene evidenziare che **l’eccedenza in questione assume in ogni caso la natura di reddito di capitale** anche se le somme da attribuire al socio recedente sono prelevate dalle riserve di capitale ([circolare 26/E/2014](#));
- in caso di **recesso “atipico”**, il socio realizza un **reddito diverso** di cui all'[articolo 67, lett. c\) e c-bis, Tuir](#) (*capital gain*), pari alla differenza tra **corrispettivo percepito e costo fiscale della partecipazione** (tassazione “secca” del 26%). Al pari dei redditi di capitale, anche quello in questione è tassato in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui lo stesso è percepito.

Nel confronto tra le due “**opzioni**” di recesso, il primo aspetto che assume particolare rilievo riguarda la **determinazione del costo fiscale della partecipazione** da contrapporre al valore percepito dal realizzo della partecipazione, poiché come rilevato più volte dall’Agenzia delle entrate (si vedano, ad esempio, la [circolare 10/E/2005](#), e la successiva [circolare 16/E/2005](#)), **l’eventuale rivalutazione del costo fiscale della partecipazione con il versamento dell’imposta sostitutiva** (nella misura dovuta in relazione alle specifiche situazioni) **rileva ai soli fini della determinazione dei redditi diversi di cui all’articolo 67, lett. c) e c-bis**, Tuir.

In altre parole, il **socio che esce dalla società con il recesso “tipico”**, poiché realizza un **reddito di capitale**, non può contrapporre al valore percepito il costo fiscale che deriva a seguito della **rivalutazione della quota** con il pagamento della predetta imposta sostituiva, ma deve aver riguardo al **costo della partecipazione esistente prima di aver eseguito la rivalutazione stessa**.

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l’eventuale **recesso** in perdita, che si realizza laddove la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagnia sociale sia inferiore al **costo fiscale della partecipazione**.

In tale ipotesi, infatti, il recesso “atipico” consente di realizzare una **minusvalenza** utilizzabile secondo le regole del *capital gain*, ossia **a scompto di eventuali plusvalenze della stessa natura** realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze.

Tale regola trova un’eccezione nell’ipotesi in cui la **minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione ad un corrispettivo inferiore rispetto a quello rivalutato**, poiché in tale ipotesi la minusvalenza stessa non può essere utilizzata in base alle regole descritte.



Al contrario, il recesso “tipico” in perdita **non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa**, poiché **non assume alcuna rilevanza fiscale**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il veicolo estero per risparmiare imposte. Ma si può?

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: LA GESTIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO FISCALE E LA TAX COMPLIANCE

[Scopri di più >](#)

La **delocalizzazione** all'estero è un fenomeno ormai consolidato ed inarrestabile. Le vicende geo politiche degli ultimi periodi potranno portare ad un **ridisegno geografico di questa esternalizzazione**, ma non potranno certo interrompere un processo ormai consolidato.

La **delocalizzazione** può comportare, anche, più o meno significativi **risparmi fiscali**.

Questo contesto, tuttavia, porta taluni a pensare che sia **sufficiente costituire una società estera in un Paese a fiscalità più bassa** rispetto a quella italiana per poter **usufruire di una riduzione del carico tributario**.

Non è **infrequente**, nella pratica professionale, di sentirsi porre la seguente richiesta: *“Dottore, so che lei si occupa di fiscalità internazionale. Vorrei costituire una società all'estero per pagare meno imposte”*.

A fronte di tale intenzione, tuttavia, non si può far seguire, di solito, **né una effettiva localizzazione produttiva**, né, almeno, una delocalizzazione personale, ossia, un **trasferimento della residenza fiscale** della persona fisica all'estero.

Il progetto di **riorganizzazione** diventa, quindi, molto basico e si sostanzia nella costituzione di una **società in un Paese con una fiscalità più mite della nostra**, generalmente amministrata da soggetti italiani o da teste di legno locali, che fattura **mere triangolazioni se non addirittura prestazioni inesistenti**.

Di fronte a queste richieste, il professionista, superata una fase di iniziale tristezza connessa al fatto che una richiesta di **consulenza** in materia di fiscalità internazionale avrebbe potuto portare l'analisi di una serie di **questioni ben più interessanti e professionalmente appaganti**, non può far altro che **dare risposta negativa**.

Senza scomodare in questa sede questioni quali la **fatturazione di operazioni inesistenti**, ci si



può semplicemente limitare a constatare che una società estera così impostata può, a seconda dei casi, essere **“attaccata” dall’Amministrazione finanziaria**, sotto due diversi punti di vista:

- **l’esterovestizione;**
- **l’interposizione.**

È banale osservare che una **società amministrata in Italia è considerata fiscalmente residente nel nostro paese in base all’articolo 73, comma 3, Tuir**. La **Convenzione** contro le doppie imposizioni non potrà essere di aiuto.

Sul tema, inoltre, **non va trascurata nemmeno la recente risposta ad interpello n. 82/2022** che ha ritenuto **interposta** una **società di capitali inglese che fatturava i compensi per diritti all’immagine del socio**, da poco trasferitosi in Italia.

Ad ogni buon conto, **questi fenomeni vengono contrastati anche dalla mera applicazione della normativa interna**.

L’[articolo 110, comma 7, Tuir](#), in tema di **transfer pricing**, stabilisce che **le imprese localizzate in Paesi diversi devono comportarsi come parti indipendenti** e conseguire, quindi, **margini di profitto in proporzione alle funzioni svolte** ed ai rischi assunti. La conseguenza è che una società che non fa niente, **non avrà alcun margine di utile**.

Un’ulteriore norma da considerare, inoltre, è anche quella relativa alla **disciplina cfc di cui all’articolo 167 Tuir**.

Una società estera controllata che svolge un’**attività passiva in un Paese a fiscalità privilegiata** comporta la **tassazione per trasparenza dei redditi da questa prodotta in capo al socio italiano controllante**.

Quand’anche **la tassazione per trasparenza fosse esclusa per assenza di una vera e propria attività passiva i dividendi impatriati sarebbero**, se provenienti da Paesi diversi dalla Ue o dallo Spazio economico che scambia informazioni, considerati **paradisiaci**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Il servizio di ricarica dell'autovettura elettrica ai dipendenti non è tassato

di Stefano Rossetti

Il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#), è costituito **da tutte le somme ed i valori in genere** percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al **principio di omnicomprensività**, comporta l'inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur **prive di sinallagma** con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato (a titolo di esempio: l'indennità sostitutiva delle ferie, l'indennità di malattia e maternità).

Viceversa, sono da considerarsi escluse dal **rapporto sinallagmatico** le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.

L'Amministrazione finanziaria, in più occasioni ([circolare ministeriale 326/1997](#), [risoluzione 178/E/2003](#) e [risoluzione 357/E/2007](#), [risposta ad istanza di interpello 314/2021](#)), ha precisato che:

- **non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore** (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;
- **il rimborso delle piccole spese ordinarie**, ad esempio, quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.,;
- **le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici** non sono da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa;
- se il **rimborso spese erogato al dipendente che presta la propria opera in smart working** si basa su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dal datore, la quota di



costi rimborsati al dipendente si può considerare riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e quindi non tassata in capo al dipendente.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 74/E/2017](#) ha chiarito che, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della **quota esclusa da imposizione**, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, **devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili**, al fine di **evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente**.

Tuttavia, non tutte le somme e i valori percepiti nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente sono imponibili; infatti, il [comma 2 dell'articolo 51 Tuir](#) contiene un elenco di fattispecie non assoggettate a tassazione.

In particolare, la lettera f) della disposizione precedentemente richiamata esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente *“l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”* per finalità di **educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**.

In relazione all'ambito di operatività della disposizione sopra citata, l'Amministrazione finanziaria ([risoluzione 34/E/2004](#), [circolare 28/E/2016](#), [risoluzione 55/E/2020](#)) ha chiarito che **affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:**

- **le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;**
- **le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;**
- **le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto ex [articolo 100, comma 1, Tuir](#).**

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere **messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda**, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.

In questo contesto l'Agenzia delle Entrate, con la recente [risposta ad istanza d'interpello n. 329/2022](#), ha recentemente chiarito che il **servizio di ricarica dell'auto elettrica che un datore di lavoro intende offrire ai propri dipendenti rappresenta una fattispecie esclusa da imposizione** ai sensi [dell'articolo 51, comma 2, lett. f\), Tuir](#), in considerazione del fatto che tale iniziativa si inserisce in un più **ampio quadro di interventi posti in essere dal datore di lavoro finalizzati a informare e sensibilizzare i vari interlocutori “su importanti temi legati alla cultura**



della sostenibilità: dall'educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute”.



IVA

L'Iva sul biglietto di ingresso ad una manifestazione estera

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA 2022 NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Scopri di più >

La regola Iva dei **servizi cosiddetti “generici”** esteri di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), vuole che sia il soggetto passivo che riceve il servizio ad essere **debitore dell'imposta** in base all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Pertanto, il **servizio generico** (ad esempio la **locazione e l'allestimento di uno stand** in occasione di una fiera all'estero) effettuato da un prestatore estero, è fatturato senza Iva nei confronti del committente soggetto passivo italiano.

In base all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), **debitore d'imposta** è il committente italiano che **integrerà la fattura** ricevuta se il prestatore è comunitario o **emetterà autofattura** se il prestatore è extra comunitario.

Il documento dovrà essere **registrato sia nel registro Iva vendite che in quello degli acquisti**. L'operazione dovrà essere comunicata in formato xml tramite SdI con il **Tipodocumento TD17**, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento della fattura del prestatore comunitario o all'effettuazione dell'operazione se il prestatore è extracomunitario.

Non tutti i servizi relativi alla fiera estera hanno lo stesso trattamento, si pensi alle **spese di albergo, di ristorazione, al noleggio auto a breve termine** e al **biglietto di ingresso alla fiera**.

Il **diritto di accesso** ad una manifestazione, ad esempio, rientra nelle previsioni dei **servizi “in deroga”**. In particolare, l'[articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#) tratta il **tema della territorialità** relativa alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

In deroga a quanto stabilito dall'[articolo 7-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#):

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli



organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti **rese a committenti non soggetti passivi**, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle **prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili**, nonché alle relative **prestazioni accessorie**;

b) le **prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le **prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso**, rese a **committenti soggetti passivi** si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si **svolgono le manifestazioni**

La norma deriva dalle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 del consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 32 del Regolamento specifica che i **servizi relativi all'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel **concedere un diritto d'accesso** ad una manifestazione **in cambio di un biglietto o di un corrispettivo**, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Si fa riferimento, a quanto segue:

- il **diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre** nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
- il **diritto d'accesso a manifestazioni sportive** quali partite o competizioni;
- il **diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche** quali conferenze e seminari.

Non rientra nella disposizione l'**utilizzazione di impianti**, quali sale da ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d'iscrizione.

L'articolo 33 precisa che i **servizi accessori** di cui all'articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE comprendono i **servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma **non comprendono i semplici servizi di intermediari** relativi alla vendita di biglietti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, l'Agenzia delle entrate (circolare 37/E/2011, paragrafo 3.1.4) indica, in via esemplificativa, che debbano essere considerati **connessi con l'accesso** ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di



distribuzione degli atti, forniti nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione scientifica medesima.

L'articolo 53 della Direttiva 2006/112/UE citato stabilisce che il luogo delle prestazioni di **servizi per l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e **servizi accessori** connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è **il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente**.

L'**articolo 54 della Direttiva** indica che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che **non è soggetto passivo** è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

La recente [risposta 353/2022](#) specifica che la possibilità alternativa di partecipare a distanza ad un evento live rientra comunque nel perimetro dell'**articolo 7-quinquies**.

La **modalità di partecipazione a distanza** non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all'evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha **egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori**.

Le prestazioni di servizi in deroga ricevute in base all'[articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#) sono registrate senza reverse charge e non confluiscono in Liquidazione periodica o in dichiarazione annuale Iva.

Tali operazioni, **se di importo non superiore a 5.000 euro**, possono **non essere comunicate allo SdI tra le operazioni transfrontaliere**, secondo le semplificazioni del D.L. 73/2022; per importi superiori invece la comunicazione viene effettuata con il **codice TD17** e Natura operazione N2.2, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le operazioni di cessione ed aggregazione tra professionisti

di Goffredo Giordano di MpO Partners

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



La fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, [con il rapporto 2022](#), ha evidenziato che il 20,5% degli iscritti ha più di 60 anni d'età, dato in aumento rispetto all'anno precedente, mentre sfiora il 62% i professionisti nella fascia d'età che va dai 41 ai 60 anni. Il numero totale degli iscritti al 31 dicembre 2021, pari a 120.269, ha rilevato un incremento del 112% rispetto al 2007. La conseguenza di tale incremento è l'aumento della concorrenza e la riduzione del numero di clienti pro-capite.

In alcune regioni, inoltre, la percentuale degli iscritti over 60 supera la media nazionale come, ad esempio, l'Emilia Romagna (21,5%), il Friuli Venezia Giulia (23,9%), La Liguria (26,6%), la Toscana (24,4%) e le Marche (23,4%).

Si incrementa, anche se di poco, il numero delle StP iscritte all'albo al 31 dicembre 2021, pari a 1.414 (230 in più rispetto al 2020). Tale dato, seppur in aumento, dimostra il poco utilizzo di tale forma di aggregazione da parte dei professionisti.

Anche i consulenti del lavoro registrano una percentuale di iscritti over 60 del 25% (dati rilevati dal bilancio dell'ENPACL).

Alla luce dei dati sopra esposti, appare evidente che non solo il passaggio generazionale ma anche i processi di aggregazione stiano diventando temi di estrema importanza e che, conseguentemente, meritino una particolare attenzione sotto gli aspetti fiscali.

Inoltre, nonostante molti professionisti siano pronti a costituire organizzazioni professionali più strutturate e di maggiori dimensioni la normativa fiscale vigente frena tali intenzioni.

La cessione dello studio professionale



Abbiamo più volte evidenziato che i corrispettivi percepiti a seguito del trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale generano interamente reddito professionale da tassare in via ordinaria così come previsto dall'articolo 54 del T.U.I.R.

Pertanto, in virtù del fatto che l'asset principale dello studio professionale è costituito dalla clientela ne consegue che la cessione dello studio nella sua interezza (comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi: clienti, dipendenti, location, arredi e attrezzature) è fortemente influenzata, sul piano fiscale, dal citato art. 54 del TUIR.

Una possibile soluzione, in presenza dei dovuti requisiti, è quella di utilizzare la Flat Tax.

Infatti, In considerazione l'operazione di cessione di uno studio professionale si perfeziona generalmente in un arco temporale generalmente dai 3 ai 5 anni tale struttura dell'operazione ben si concilia con il regime fiscale della Flat Tax.

Altre forme di aggregazione tra professionisti

A differenza delle operazioni M&A aziendali le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e conferimento godono del c.d. principio della neutralità fiscale (che consiste nella continuità dei valori fiscalmente riconosciuti) le operazioni di conferimento o trasformazione di uno studio associato (ma anche di uno studio professionale organizzato sotto forma di ditta individuale) in una Società tra Professionisti non possono avvalersi di tale agevolazione (Cfr. risposta n. 107 e 125 del dicembre 2018).

[Continua a leggere qui](#)